

Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica

Regolamento didattico dei corsi di laurea in

L7 - Classe delle Lauree in INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE

Ingegneria Civile ed Ambientale

L9 - Classe delle Lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE

Ingegneria Industriale

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione

Regolamento didattico del corso di laurea in

L8 - Classe delle Lauree in INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni

Articolo 1

Definizioni e finalità

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi dei corsi di laurea in Ingegneria sopra elencati, istituiti presso i Dipartimenti, di seguito denominati "dipartimenti", dell'area ingegneristica dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di seguito denominata "ateneo", in conformità con i relativi ordinamenti didattici, con il regolamento didattico di Ateneo, con il regolamento dei dipartimenti, con lo statuto e con le altre disposizioni regolamentari vigenti. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Articolo 2

Attività formative

Le attività formative previste nell'ambito dei corsi di laurea sono suddivise in:

- corsi di insegnamento;
- tirocini;
- altre attività formative, non incluse nelle tipologie precedenti.

L'allegato al presente regolamento riporta, per ciascun corso di Laurea, per ogni curriculum previsto, l'elenco delle attività formative, degli obiettivi formativi specifici, dei crediti, delle eventuali propedeuticità, delle tipologie di forme didattiche, delle modalità di accertamento e, per i corsi di insegnamento che rientrano nell'ambito delle tipologie di cui all'Art. 10 comma 1 lett a) e b) e all'Art. 10 comma 5 lett b) del DM n.270 22.10.2004, l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Articolo 3

Obiettivi formativi specifici

Gli obiettivi dei Corsi di laurea di cui al presente regolamento sono quelli fissati nei relativi ordinamenti didattici.

Articolo 4

Accesso ai corsi di laurea

1. Le conoscenze richieste per l'accesso al primo anno del corso di laurea sono riportate nell'ordinamento didattico dei diversi corsi di laurea.
2. Prima dell'inizio delle attività formative previste per il primo anno del corso di laurea, gli studenti sono tenuti a partecipare ad una prova di valutazione, che ha lo scopo di fornire indicazioni generali sulle attitudini ad intraprendere gli studi prescelti e di valutare la presenza di eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in matematica ed in lingua inglese, conseguenti a carenze rispetto alle conoscenze richieste per l'accesso al corso di laurea.
3. Prima dell'inizio delle attività formative previste per il primo anno del corso di laurea, è organizzato un corso finalizzato al recupero di eventuali OFA di matematica. Il calendario e le modalità di svolgimento del corso sono specificati nel manifesto dell'offerta formativa, annualmente predisposto dal Dipartimento a cui è assegnato il Corso di Laurea.
4. Gli studenti che, a valle delle attività di recupero di cui al comma precedente, dimostrassero di non avere ancora assolto gli OFA di matematica, verranno iscritti come studenti part-time ad un percorso formativo loro dedicato, che prevede attività di azzeramento degli OFA. L'OFA sarà soddisfatto nel primo anno di corso mediante il superamento di un opportuno test ovvero mediante la frequenza alle attività formative di azzeramento sopra citate o mediante attività di studio individuale e di autoapprendimento concordate con il docente tutor cui ciascuno studente è assegnato nell'ambito del servizio di tutorato di cui al successivo art.
14. In quest'ultimo caso l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo è attestato dal docente tutor.

Articolo 5

Riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti

1. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti ai fini dell'immatricolazione o dell'iscrizione al corso di laurea è subordinato alla coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi del corso di laurea ed è deliberato dal consiglio del corso di studio, tenendo anche conto di eventuali delibere assunte da organi gerarchicamente superiori.
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Articolo 6

Regole di presentazione del piano individuale delle attività formative

1. A partire da Settembre di ogni anno, gli studenti possono presentare il piano delle attività formative (PAF) per il successivo anno accademico. Eventuali motivate deroghe alle succitate tempistiche, deliberate dagli organi competenti, sono pubblicizzate con opportuno anticipo.
2. Il PAF può essere presentato anche prima dell'iscrizione all'anno accademico successivo e prima del versamento del bollettino di iscrizione. L'approvazione sarà comunque subordinata all'avvenuta iscrizione entro i termini previsti e alla conformità dei dati di iscrizione con quelli di presentazione del PAF.

3. Sono tenuti alla presentazione del PAF gli studenti che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:
- intendono modificare autonomamente il piano dell'offerta formativa predisposto per il corso di laurea;
 - si immatricolano chiedendo il riconoscimento di crediti formativi precedentemente acquisiti;
 - si iscrivono a seguito di passaggio e/o trasferimento chiedendo il riconoscimento di crediti formativi precedentemente acquisiti;
 - devono optare tra diversi curricula presenti nel Corso di Laurea;
 - intendono esercitare opzione di passaggio dall'ordinamento didattico preesistente.
4. I PAF sono esaminati dalla Commissione per la didattica del corso di laurea entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione. In mancanza di delibera entro quel termine, essi sono considerati approvati, purché osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
5. Qualora lo studente non perfezioni, nelle forme e nei tempi previsti per questo adempimento, l'iscrizione all'anno accademico cui il PAF si riferisce, esso non avrà efficacia.
6. In caso di mancata presentazione del PAF entro i termini di scadenza, allo studente verrà assegnato d'ufficio un piano comprendente gli insegnamenti previsti dal Manifesto del Corso di Laurea per l'anno di corso a cui si iscrive.

Art. 7

Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi acquisiti hanno validità per 9 anni. Trascorso tale periodo, su richiesta dell'interessato, la Commissione per la didattica del corso di laurea può deliberare l'eventuale non obsolescenza totale o parziale dei crediti acquisiti, definendone nel contempo gli argomenti e le modalità delle prove integrative che lo studente dovrà sostenere. La Commissione per la didattica del corso di laurea convalida, con delibera, i crediti formativi acquisiti con la prova integrativa; se la relativa attività didattica prevede una votazione, quella precedentemente conseguita potrà essere variata, su proposta della commissione d'esame della prova integrativa.
2. Nel caso di studenti che abbiano formalmente rinunciato al proseguimento della carriera universitaria e che intendano procedere ad una nuova immatricolazione, la verifica dell'obsolescenza dei crediti formativi maturati antecedentemente alla rinuncia va comunque effettuata, indipendentemente dalla data di acquisizione degli stessi.

Art. 8

Attività di tirocinio

1. Il tirocinio è un'attività formativa che prevede la presenza operativa dell'allievo in un contesto lavorativo esterno o, eccezionalmente, nei Laboratori dei dipartimenti, previa specifica motivata delibera della Commissione per la didattica del corso di laurea.
2. L'assegnazione e lo svolgimento del tirocinio avvengono secondo la procedura comune all'area ingegneristica relativa ai tirocini.
3. La richiesta di assegnazione di un tirocinio deve essere inoltrata dallo studente alla Commissione per la didattica del corso di laurea non prima di avere acquisito 120 crediti formativi e non dopo averne conseguiti 160.
4. Entro due mesi dalla richiesta la Commissione per la didattica del corso di laurea assegna l'argomento oggetto del tirocinio secondo le modalità e la tempistica contenute nella procedura comune all'area ingegneristica relativa ai tirocini

Articolo 9

Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza

1. Per ciascuna attività formativa, eventuali obblighi di frequenza sono deliberati dalla Commissione per la didattica del corso di laurea, sentito il docente responsabile. Tali obblighi decorrono dall'anno accademico successivo alla pubblicazione del manifesto delle attività formative in cui sono riportati.
2. Per ciascuna attività formativa, l'accertamento degli obblighi di frequenza è a cura del docente responsabile.

Articolo 10

Durata del corso di laurea iscrizione ad anni successivi

1. Per gli studenti a tempo pieno, i corsi di laurea hanno durata minima triennale.
2. Gli studenti a tempo pieno che al 30 novembre abbiano conseguito meno di 27 crediti sono iscritti al secondo anno come studenti non a tempo pieno.
3. Gli studenti a tempo pieno iscritti al secondo anno che al 30 novembre abbiano conseguito meno di 78 crediti sono iscritti al terzo anno come studenti non a tempo pieno.
4. Lo studente non potrà sostenere gli esami relativi al secondo anno se non dopo avere superato l'esame di Analisi Matematica I o, per gli studenti trasferiti o provenienti da ordinamenti precedenti, se non dopo avere acquisito 10 CFU del SSD MAT/05.
5. Lo studente non potrà sostenere gli esami relativi al terzo anno se non dopo avere superato almeno un esame del secondo anno.

Articolo 11

Stato di studente non a tempo pieno

1. Lo studente che non sia nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 4 o ai comma 2 e 3 dell'art. 10, può comunque chiedere di passare, ove ricorrano le condizioni indicate nel regolamento didattico di ateneo, allo status di studente non a tempo pieno.

Articolo 12

Modalità di valutazione del profitto

1. La valutazione del profitto relativa alle attività formative previste in un corso di studio è affidata al docente responsabile dell'attività formativa. Essa è finalizzata all'accertamento dell'acquisizione dei corrispondenti crediti formativi.
2. La valutazione del profitto è effettuata mediante esame, salvo quanto previsto ai successivi commi 9 e 10.
3. La valutazione finale è effettuata da una commissione presieduta dal docente responsabile e da un docente o ricercatore nominato dal Direttore del dipartimento a cui è assegnato il Corso di Laurea.
4. L'esame di profitto deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente (prove in itinere).
5. Le modalità di svolgimento di eventuali prove in itinere sono deliberate dalla Commissione per la didattica del corso di laurea sentito il docente responsabile.

6. La Commissione per la didattica del corso di laurea, sentito il docente responsabile, può introdurre delle propedeuticità obbligatorie tra attività formative.
7. Le prove di verifica effettuate in itinere sono inserite nell'orario delle attività formative; le loro modalità sono comunicate agli allievi all'inizio del corso.
8. L'esame e/o le prove effettuate in itinere possono consistere, oltre che in un colloquio orale, anche in:
- verifica mediante questionario/esercizio numerico/prova grafica;
 - relazione scritta;
 - relazione sulle attività svolte in laboratorio;
 - verifiche in aula informatica.
9. In aggiunta possono essere previste attività formative con modalità di valutazione del profitto diverse dall'esame. Tali modalità devono essere comunque deliberate dalla Commissione per la didattica del corso di laurea, eventualmente su richiesta del docente responsabile. In tal caso l'attribuzione dei relativi crediti è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità formulato dal docente responsabile dell'attività formativa. In ogni caso, ai fini del conseguimento del titolo di studio, la somma dei crediti formativi per i quali la verifica dell'acquisizione è effettuata mediante esame non può risultare inferiore a 120.
10. Il docente responsabile di ogni attività formativa è tenuto a fissare almeno: tre prove nel periodo dedicato alle prove di valutazione che è immediatamente successivo all'erogazione dell'attività formativa, due prove nell'altro periodo dedicato alle prove di valutazione, una prova nel periodo di recupero di settembre, una prova nella settimana centrale di ognuno dei due periodi riservati alle attività formative. Il docente è tenuto a comunicare all'ufficio del management della didattica il calendario delle prove relative a ciascun periodo almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo stesso.
11. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la Commissione per la didattica del corso di laurea può autorizzare i docenti a fissare le prove di valutazione secondo una diversa distribuzione nei periodi dedicati, garantendo che il numero minimo di prove di valutazione fissate in un anno per ciascuna attività formativa non sia inferiore a sette. In tal caso, il calendario delle prove nel periodo dedicato che è immediatamente successivo all'erogazione di un'attività formativa sarà organizzato dall'ufficio per il management didattico, sentiti i docenti responsabili delle attività stesse, applicando prioritariamente il criterio di evitare che prove di valutazione relative ad attività formative diverse siano fissate nella medesima settimana. La Commissione per la didattica del corso di laurea garantirà il coordinamento del calendario delle prove e la sua pubblicizzazione almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo dedicato alle prove.
12. Ogni studente può sostenere in ogni anno accademico al più 4 appelli per ciascuno degli insegnamenti previsti nel suo piano di studi.
13. Ogni studente può sostenere al più 1 esame in ognuno dei periodi dedicati alla didattica.

Articolo 13

Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione di un elaborato scritto. Tale elaborato deve vertere su contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del corso di laurea, è predisposto dallo studente sotto la guida di un relatore e riguarda una delle seguenti attività:
- attività sperimentali e/o di simulazione numerica;
 - tirocinio;
 - ricerca bibliografica.

2. L'elaborato può essere anche redatto in lingua inglese ed, in tal caso, dovrà contenere un sommario redatto in lingua italiana.
3. La commissione perviene alla valutazione conclusiva, tenendo conto, oltre che della qualità del lavoro presentato alla discussione e della sua esposizione, anche dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni del profitto relative alle attività formative precedenti.
4. In ogni caso la differenza fra la valutazione finale e la media riportata nelle valutazioni del profitto, calcolata come al comma successivo ed arrotondata, espressa in centodecimi, non potrà essere maggiore di 8.
5. La media delle valutazioni del profitto è quella pesata sulla base dei crediti delle singole valutazioni di profitto, relative alle attività precedenti alla prova finale. Eventuali attività formative prive di valutazione non concorrono al calcolo della media.
6. La richiesta di assegnazione dell'argomento oggetto della prova di verifica finale deve essere inoltrata dallo studente alla Commissione per la didattica del corso di laurea non prima di avere acquisito 120 crediti formativi.

Articolo 14

Orientamento e tutorato

1. Per ciascuno studente, la Commissione per la didattica del corso di laurea nomina due tutor, rispettivamente scelti fra i docenti ed i ricercatori delle materie di base e delle materie caratterizzanti del corso di laurea. Compito dei tutor è quello di fornire l'assistenza necessaria a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, ad orientarli nelle loro scelte ed a rimuovere eventuali ostacoli alla proficua frequenza dei corsi di studio.
2. E' inoltre attivo uno sportello per il tutorato, presidiato da studenti, presso cui sono reperibili informazioni utili e materiale didattico dei diversi insegnamenti.

Articolo 15

Forme di pubblicità e trasparenza

I corsi di laurea rendono disponibili le informazioni di propria pertinenza riportate nell'allegato al decreto dirigenziale 11/06/2008 di attuazione dell'art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 16

Norme transitorie e finali

1. Gli studenti iscritti ad un corso di laurea o ad un corso di diploma universitario dell'ordinamento didattico preesistente possono optare per l'iscrizione al corso di laurea del nuovo ordinamento.
2. Le opzioni di studenti iscritti ad altri corsi di laurea dell'ordinamento precedente sono considerate come richieste di passaggio.
3. L'iscrizione avverrà:
 - al terzo anno nel caso di riconoscimento di almeno 78 crediti formativi;
 - al secondo anno nel caso di riconoscimento di un numero di crediti formativi compresi tra 27 e 77;
 - al primo anno negli altri casi.